

CIRCOLARE N° 17 DEL 27/07/2022

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

BUONI BENZINA 2022: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con circolare 14.07.2022, n. 27/E sono stati chiariti alcuni aspetti sul tema, tra cui l'inclusione della possibilità di far rientrare nell'agevolazione anche i buoni per la ricarica di veicoli elettrici.

Datori di lavoro - la legge di conversione ha esteso la possibilità di riconoscere buoni a tutti i dipendenti di **“datori di lavoro privati”**: con la conseguente esclusione delle amministrazioni pubbliche.

Rientrano, anche gli enti pubblici economici e tutti i soggetti che non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, se datori di lavoro.

Lavoratori - Sarà possibile riconoscere i buoni a **tutti i lavoratori dipendenti**, con la sola esclusione di rapporti non subordinati, quali co.co.co., amministratori o tirocini. Non sono previsti, inoltre, tetti di reddito o altre limitazioni.

Tipologie di buoni - I buoni per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (benzina, gasolio, GPL e metano) ed anche titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici rientra nel beneficio. I buoni, infine, potranno essere in formato cartaceo o elettronico, purché riportanti il valore nominale.

Modalità e tempistiche di riconoscimento - Ciascun datore di lavoro potrà erogare i buoni immediatamente, anche *ad personam* e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato; in quest'ultimo caso, infatti, l'erogazione dovrà avvenire in esecuzione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, ex art. 51 D.Lgs. 81/2015.

Trattamento fiscale - la norma riconduce i buoni benzina nell'ambito di applicazione dell'art. 51, c. 3, ultimo periodo del Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro; se tale valore è superiore a questo limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo la quota eccedente).

Rispetto a questo, la relazione illustrativa dell'art. 2 D.L. 21/2022 precisa che il bonus benzina di 200 euro, sottoposto comunque alla disciplina dell'art. 51, c. 3 del Tuir, rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista, quindi:

Circolare 15.06.2016,
n. 28/E

<ul style="list-style-type: none"> • beni in natura di qualsiasi tipo per un massimo di 258,23 euro: superata questa soglia, per il Tuir l'intero importo riconosciuto diverrà imponibile sia ai fini contributivi sia fiscali; • beni in natura di qualsiasi tipo per un massimo di 258,23 euro e, in aggiunta, altri 200 di buoni benzina/carburante: superate queste soglie, per il Tuir, gli interi importi diverranno imponibili sia a fini contributivi sia fiscali; • buoni benzina per un totale di 458,23 euro (258,23+200): superata questa soglia, per il Tuir l'intero importo riconosciuto diverrà imponibile sia ai fini contributivi sia fiscali. <p>Indicazione nel LUL - All'interno del LUL si consiglia di esporre in maniera distinta i diversi beni riconosciuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • buono benzina ex art. 2 D.L. 21/2022 (fino a 200 euro); • beni e servizi art. 51, c. 3 del Tuir per l'eventuale altro bene o ulteriore buono benzina fino a 258,23 euro. <p>Inoltre, considerato che la norma è riferita esclusivamente all'anno 2022, le somme e i valori corrisposti dovranno essere pagati entro il 12.01 del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato)..</p> <p>Il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante, infine, è integralmente deducibile dal reddito d'impresa, sempreché l'erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro.</p>	
ALTRE NOVITA'	
<p>L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento del 30 giugno 2022, n. 253445/2022, con il quale ha approvato il modello e le relative istruzioni per la cessione dei crediti di imposta a favore di imprese energivore e a forte consumo di gas.</p> <p>La cessione potrà essere comunicata all'Agenzia delle entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022. La comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario del credito d'imposta o attraverso un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. In alcuni casi sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito. Per ciascun credito d'imposta, per effetto del divieto di cessione parziale, il beneficiario potrà inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate.</p> <p>L'Agenzia delle entrate con la Risposta a istanza di interpello del 28 giugno 2022, n. 350, ha chiarito che la liquidazione degli eredi del socio defunto di S.r.l. o di S.p.A., in dipendenza di una clausola statutaria che consenta tale liquidazione, non ha nulla a che fare con la dichiarazione di successione, in quanto quest'ultima concerne la trasmissione mortis causa, mentre la liquidazione degli eredi è una vicenda tra vivi.</p> <p>Quindi, qualora gli eredi abbiano diritto a ottenere, a titolo di liquidazione della quota del defunto, una somma (in ipotesi, 200) di valore superiore all'importo (in ipotesi 80) indicato nella dichiarazione di successione come valore "fiscale" di tale quota, la riscossione del credito degli eredi non può essere subordinata al fatto che gli eredi soddisfino la pretesa, avanzata dalla società obbligata a liquidare gli eredi, circa la presentazione di una dichiarazione di successione integrativa, nella quale sia indicato,</p>	<p>Cessione crediti d'imposta imprese energivore e gasivore: approvato il modello</p> <p>S.p.A. e S.r.l.: il valore liquidato agli eredi del socio non entra in successione</p>

<p>come valore della quota del socio defunto, l'importo della somma dovuta agli eredi come loro liquidazione.</p> <p>L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 27 giugno 2022, n. 346, ha ribadito che la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25-bis del DPR 600/73 sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari non si applica con riferimento ai rapporti con caratteristiche differenti da quelli citati.</p> <p>L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 28 giugno 2022, n. 349, ha precisato che una cittadina italiana residente all'estero che dopo aver venduto, prima del decorso dei cinque anni, l'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, per non perdere i benefici provvede ad acquistare un nuovo immobile intestando a se stessa la nuda proprietà e a una parente il diritto di usufrutto, non potrà fruire del regime agevolato, riconosciuto dalla norma solo per la proprietà piena dell'immobile. Di contro, la stessa istante, cittadina iscritta all'Aire, non è tenuta ad adibire il nuovo immobile acquistato entro l'anno successivo alla vendita, ad abitazione principale in quanto tale obbligo non può essere imposto a chi vive stabilmente all'estero.</p> <p>Dal 30 giugno 2022 si applicano le sanzioni nei confronti dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che non dovessero accettare pagamenti elettronici effettuati tramite carte di debito, di credito o prepagate (novità introdotta dalla legge di conversione del decreto PNRR 2), per qualunque importo. La sanzione consiste nel pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento elettronico.</p>	<p>Ritenuta sulle provvigioni solo se il contratto ha gli elementi tipici dell'agenzia</p> <p>Il riacquisto della sola nuda proprietà fa decadere dai benefici prima casa</p> <p>30 giugno 2022: al via le sanzioni per chi non accetta pagamenti elettronici</p>
--	---

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani